

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XCVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BENNANI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria. (2861)	785
PRESIDENTE	785, 787, 788, 789
GERACI, <i>Relatore</i>	785, 788
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	789
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
MANNIRONI: Assunzione, da parte dello Stato, della spesa per la sistemazione della tomba di Grazia Deledda. (1303)	789
PRESIDENTE	789
BONTADE MARGHERITA, <i>Relatore</i>	789
POLANO	789
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	790

La seduta comincia alle 9,30.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria. (2861).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria ».

Sul disegno di legge è stato espresso il seguente parere da parte della IV Commissione Finanze e tesoro:

« La IV Commissione permanente, Finanze e tesoro, esaminato nella seduta odierna, per il parere alla VII Commissione (Lavori pubblici) il disegno di legge « Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria » (2861), ha espresso parere favorevole purché siano apportate le seguenti modificazioni:

ART. 2. — *Sostituirlo con il seguente:*

« Il personale che presti servizio presso l'Ente edilizio di Reggio Calabria alla data di entrata in vigore della presente legge e che non intenda avvalersi del diritto al trattamento di quiescenza o di liquidazione eventualmente già maturato, è assegnato, a domanda, al comune di Reggio Calabria o all'Istituto autonomo per le case popolari. Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto, stabilirà le modalità e i termini dell'assegnazione del personale, che sarà ripartito in proporzione al numero e all'entità degli immobili assegnati ai due predetti enti ».

ART. 3. — *Sopprimerlo* ».

Il relatore, onorevole Geraci, ha facoltà di riferire.

GERACI, *Relatore*. Onorevoli colleghi ! In seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, nel capoluogo di Reggio Calabria lo Stato ha espropriato, ai margini del centro abitato, vaste zone di terreno, ove furono costruiti baraccamenti come ricovero provvisorio della cittadinanza. Tali terreni, con le relative

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1952

baracche, sono stati ceduti definitivamente dallo Stato in proprietà del comune (articoli 54, 55 e 56 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1359).

Poiché il comune non era l'organo più adatto per affrontare il vasto problema dello sbaraccamento e della costruzione delle case, venne istituito con regio decreto-legge 18 giugno 1914, n. 700, l'Ente edilizio al quale fu affidato in gestione tutto il patrimonio delle aree e delle baracche oltre i mezzi occorrenti per l'opera di ricostruzione e di sbaraccamento.

Le norme regolatrici del nuovo Ente furono riportate nel testo unico delle leggi sul terremoto approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1919, n. 1399. L'articolo 395 di tale decreto, infatti, dispone: « È istituito in Reggio Calabria un Ente autonomo denominato Ente edilizio il quale ha per iscopo di provvedere alla costruzione delle case per gli impiegati dello Stato, delle case economiche ed alla gestione delle case stesse e dei beni indicati nel seguente articolo con tutti i diritti spettanti al comune ». Con i fondi assegnati con diversi provvedimenti legislativi dal Governo l'Ente edilizio ottemperò al fine per cui era stato creato, anzi, in seguito ebbe l'incarico di altre costruzioni popolari e della gestione di esse.

L'articolo 276 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, che sostituì l'articolo 396 del cennato testo unico, approvato con regio decreto-legge 19 agosto 1919, n. 1399, indica il patrimonio amministrativo dell'Ente edilizio. Tale patrimonio è così costituito:

a) dalle aree, dalle baracche, dai padiglioni e dai diritti ceduti dallo Stato al comune di Reggio Calabria a norma degli articoli 54, 55 e 56 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, salvo i diritti riservati allo Stato e dai beni espropriati a norma dell'articolo 123 del citato testo unico;

b) dalle baracche e dai padiglioni ad uso alloggio degli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli di pertinenza dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

c) dalle case degli impiegati dello Stato costruite o da costruire a Reggio ai termini della lettera b) dell'articolo 17 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399;

d) dalle case economiche popolari costruite e da costruire in Reggio Calabria con i fondi propri non somministrati dallo Stato.

Di seguito, l'articolo 292 del citato testo unico della legge sull'edilizia popolare stabilisce che: « Con decreto reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il

Ministro dell'interno e delle finanze, l'Ente edilizio potrà essere messo in liquidazione, con norme che potranno essere stabilite con il decreto stesso ».

In tale evenienza le case e le baracche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 276 saranno consegnate al demanio dello Stato; gli altri beni saranno reintegrati nel patrimonio del comune e i fondi e le altre attività esistenti nella casse dell'Ente saranno possibilmente assegnati a seconda delle rispettive provenienze.

In conseguenza di queste disposizioni, il patrimonio da reintegrare al comune è costituito dalle case economiche e popolari.

Ora, il disegno di legge approvato dal Senato e di cui oggi ci occupiamo, dispone il trasferimento al comune di Reggio Calabria di tale patrimonio. Dispone, nel contempo, il trasferimento all'Istituto nazionale per le case degli impiegati (I.N.C.I.S.) di quanto, per le disposizioni suddette, gli spetta in proprietà ed infine dispone il trasferimento in proprietà all'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, appena sarà costituito, delle case costruite dall'Ente edilizio mediante contrattazione di mutui ed il trasferimento in gestione di quelle costruite a totale carico dello Stato e già gestite dall'Ente edilizio.

Il disegno di legge stabiliva, poi, all'articolo 2, che il personale del soppresso Ente edilizio sarebbe stato mantenuto in servizio e ripartito tra gli enti ai quali sarebbero passati gli immobili. Comune, I. N. C. I. S., Istituto case popolari, in proporzione al numero ed all'entità degli immobili e che la ripartizione del personale sarebbe stata effettuata a cura del Ministero dei lavori pubblici.

Senonché la IV Commissione Finanze e tesoro, a cui il presente disegno di legge è stato sottoposto per il parere, chiede che l'articolo 2 venga sostituito col seguente: « Il personale che presta servizio presso l'Ente edilizio di Reggio Calabria alla data di entrata in vigore della presente legge e che non intenda avvalersi del diritto al trattamento di quiescenza e di liquidazione eventualmente già maturato, è assegnato, a domanda, al comune di Reggio Calabria o all'Istituto autonomo per le case popolari.

Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto, stabilirà le modalità e i termini dell'assegnazione del personale, che sarà ripartito in proporzione al numero e all'entità degli immobili assegnati ai due predetti Enti ».

Il disegno di legge stabiliva ancora, all'articolo 3, i termini e le modalità dell'eser-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1952

cizio del riscatto degli alloggi da parte degli attuali inquilini dell'Ente edilizio, senonché la predetta Commissione Finanze e tesoro chiede la soppressione di tale articolo.

A questo punto, non vi sarebbe che da chiedere la approvazione del disegno di legge. Ma, poiché questo deve ritornare al Senato, in seguito alle modifiche proposte dalla Commissione Finanze e tesoro, sarà bene colmare un'altra lacuna. Abbiamo visto come, in forza dell'articolo 1, dovrà costituirsi a Reggio Calabria l'Istituto autonomo per le case popolari e come ad esso saranno trasferite in proprietà le case amministrate dall'Ente edilizio di Reggio Calabria e le case costruite da tale Ente mediante contrattazioni di mutui ed in gestione tutte quelle costruite a totale carico dello Stato e già gestite dall'Ente edilizio medesimo.

Ora è evidentemente opportuno che con queste ultime debbano anche essere trasferite le case popolari in provincia di Reggio Calabria gestite in atto dall'Ufficio gestione case economiche e popolari.

Propongo, pertanto, il seguente emendamento aggiuntivo al 5° comma dell'articolo 1:

« Passano anche in gestione a detto Istituto, che terrà del pari per esse una contabilità separata, le case gestite in atto dall'Ufficio gestione case economiche e popolari della provincia di Reggio Calabria ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'Ente edilizio di Reggio Calabria istituito con regio decreto 7 giugno 1914, n. 700, è soppresso.

Il comune di Reggio Calabria conserva la proprietà del suo patrimonio edilizio già amministrato dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria, e provvede alla gestione di esso direttamente o a mezzo di apposita Azienda.

Sono trasferite in proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato le case, le baracche, i padiglioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 276 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, escluso quanto di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Le case già amministrate dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria, e costruite

dal medesimo mediante contrattazione di mutui, sono trasferite in proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, tosto che sia costituito ai sensi del seguente articolo.

Le altre case costruite a totale carico dello Stato e già gestite dall'Ente edilizio passano in gestione allo stesso Istituto autonomo per le case popolari che terrà per esse una contabilità separata.

Il trasferimento di proprietà degli immobili, con tutti i pesi che gravano su di essi e gli obblighi relativi, è riconosciuto con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

La consegna degli edifici trasferiti è effettuata mediante verbale dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile competente, con l'intervento dell'Intendente di finanza e del Presidente dell'Istituto per le case popolari o di loro rappresentanti.

Gli atti relativi ai trasferimenti e alle consegne a norma del presente articolo sono esenti da tassa di bollo e soggetti all'imposta fissa di registro ed a quella ipotecaria ridotta a un quarto. Sono peraltro dovuti gli emolumenti dei Conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti al personale degli uffici finanziari.

Il comune di Reggio Calabria e l'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria osservano, per la gestione e l'assegnazione delle case già amministrate dal soppresso Ente edilizio, le disposizioni di cui al precitato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 (parte 2°, titolo 1°) in quanto applicabili.

Il comune di Reggio Calabria ha l'obbligo di provvedere al completamento dell'opera di sbaraccamento della città di Reggio Calabria, comprese le frazioni, avvalendosi dei benefici accordati agli Istituti autonomi per le case popolari ».

Al quinto comma di questo articolo, è stato presentato dall'onorevole Geraci, relatore, il seguente emendamento aggiuntivo:

« Passano in gestione a detto Istituto, che terrà del pari per esse una contabilità separata, le case gestite in atto dall'Ufficio gestione case economiche e popolari della provincia di Reggio Calabria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Allo stesso articolo 1, ultimo comma, è stato presentato un emendamento soppressivo dall'onorevole rappresentante del Governo.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1952

GERACI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole alla soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento soppressivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 1, che risulta così modificato:

ART. 1.

« L'Ente edilizio di Reggio Calabria istituito con regio decreto 7 giugno 1914, n. 700 è soppresso.

Il comune di Reggio Calabria conserva la proprietà del suo patrimonio edilizio già amministrato dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria, e provvede alla gestione di esso direttamente o a mezzo di apposita Azienda.

Sono trasferite in proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato le case, le baracche, i padiglioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 276 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, escluso quanto di pertinenza dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Le case già amministrate dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria e costruite dal medesimo mediante contrattazione di mutui, sono trasferite in proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, tostoché sia costituito ai sensi del seguente articolo.

Le altre case costruite a totale carico dello Stato e già gestite dall'Ente edilizio passano in gestione allo stesso Istituto autonomo per le case popolari che terrà per esse una contabilità separata.

Passano anche in gestione a detto Istituto, che terrà del pari per esse una contabilità separata, le case gestite in atto dall'Ufficio gestione case economiche e popolari della provincia di Reggio Calabria.

Il trasferimento di proprietà degli immobili con tutti i pesi che gravano su di essi e gli obblighi relativi, è riconosciuto con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

La consegna degli edifici trasferiti è effettuata mediante verbale dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile competente, con l'intervento dell'Intendente di Finanza e del Presidente dell'Istituto per le case popolari o di loro rappresentanti.

Gli atti relativi ai trasferimenti e alle consegne a norma del presente articolo sono

esenti da tassa di bollo e soggetti all'imposta fissa di registro ed a quella ipotecaria ridotta a un quarto. Sono peraltro dovuti gli emolumenti dei Conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti al personale degli uffici finanziari.

Il comune di Reggio Calabria e l'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, osservano, per la gestione e l'assegnazione delle case già amministrate dal soppresso Ente edilizio, le disposizioni di cui al precitato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 (parte 2ª, titolo 1º) in quanto applicabili ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il personale in servizio al 1º luglio 1950 del soppresso Ente edilizio è mantenuto in servizio e ripartito tra gli Enti ai quali passano gli immobili: Comune, I. N. C. I. S., Istituto case popolari, in proporzione al numero ed all'entità degli immobili.

La ripartizione del personale sarà effettuata a cura del Ministero dei lavori pubblici ».

L'articolo sostitutivo proposto dalla Commissione Finanze e tesoro è del seguente tenore:

« Il personale che presta servizio presso l'Ente edilizio di Reggio Calabria alla data di entrata in vigore della presente legge, e che non intenda avvalersi del diritto al trattamento di quiescenza o di liquidazione eventualmente già maturato, è assegnato, a domanda, al Comune di Reggio Calabria o all'Istituto autonomo per le case popolari.

Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto, stabilirà le modalità e i termini dell'assegnazione del personale, che sarà ripartito in proporzione al numero e alla entità degli immobili assegnati ai due predetti enti ».

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo proposto dalla Commissione Finanze e tesoro.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Gli alloggi per terremotati possono essere riscattati dagli attuali inquilini dell'Ente edilizio che abbiano regolare contratto di locazione, ne facciano domanda entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge al

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1952

sindaco di Reggio Calabria ed abbiano uno dei seguenti requisiti:

1°) siano cittadini della città di Reggio Calabria e riconosciuti disastriati dal terremoto del 1908;

2°) appartengano a famiglie disastrate dal terremoto suddetto;

3°) siano inquilini dell'Ente edilizio da almeno 15 anni alla data dell'entrata in vigore della presente legge e non risultino proprietari di altro alloggio sito nel comune di Reggio Calabria.

Il prezzo del riscatto, da pagarsi ratealmente od in unica soluzione, è determinato da una commissione nominata dal prefetto, presieduta dal presidente del tribunale e composta dall'ingegnere capo del Genio civile, dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, da un rappresentante del comune e da un rappresentante degli inquilini, in base al valore venale dell'alloggio, ivi comprese le parti comuni del fabbricato, decurtato del 10 per cento del valore stesso nel caso che il prezzo del riscatto venga pagato in unica soluzione.

Le somme ricavate dalle operazioni di riscatto dovranno essere impiegate in nuove costruzioni di case economiche e popolari».

La IV Commissione Finanze e tesoro ha proposto la soppressione dell'articolo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono favorevole alla soppressione di questo articolo interpretando tale soppressione nel senso voluto dal relatore, senza un rinvio « in pectore » che ancora non esiste. Infatti, si è parlato di rinvio alla legge Lecciso che deve essere ancora approvata.

D'altra parte, la materia del riscatto è materia attualmente regolata dal testo unico del 1938 in maniera che noi consideriamo superata ed è perciò che il Ministro dei lavori pubblici ha in animo di proporre una regolamentazione generale di tutto il problema, inquadrando in modo sistematico ed organico tutti gli istituti che si occupano della materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento soppressivo dell'articolo 3 proposto dalla IV Commissione Finanze e tesoro.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i lavori pubblici nomina un Commissario avente il compito di predisporre entro sei mesi gli

atti occorrenti per la costituzione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Sono abrogate le disposizioni contrarie e non compatibili con la presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Mannironi: Assunzione da parte dello Stato della spesa per la sistemazione della tomba di Grazia Deledda (1303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Mannironi: « Assunzione, da parte dello Stato, della spesa per la sistemazione della tomba di Grazia Deledda ».

Il relatore, onorevole Bontade Margherita, ha facoltà di riferire.

BONTADE MARGHERITA, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Grazia Deledda, scrittrice di rinomanza mondiale che onorò l'Italia con la sua arte; deve essere degnamente onorata dalla Patria. Nel 1927 la Deledda fu premio Nobel, assegnatole per i suoi altissimi meriti letterari e per la ispirazione sociale e profondamente umana dei suoi scritti. Con questa proposta di legge lo Stato si assume le spese per la sistemazione della sua tomba nella chiesa della Solitudine in Nuoro.

La Commissione Finanze e tesoro ha fatto pervenire il suo parere favorevole, subordinandolo ad un nuovo testo che, non discostandosi nella sostanza dallo spirito della iniziativa, io dichiaro di accettare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

POLANO. Personalmente e a nome del mio Gruppo aderisco alla richiesta di stanziamento fatta per onorare la memoria della scrittrice Grazia Deledda, per i meriti artistici e letterari che questa grande sarda seppe conquistare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È assunta dallo Stato la spesa occorrente, nei limiti di 25 milioni, per la sistemazione della tomba di Grazia Deledda nella Chiesa della Solitudine in Nuoro e per il riattamento della stessa chiesa e dell'area circostante, secondo il progetto predisposto dal Genio civile ».

A questo articolo è stato proposto dalla Commissione Finanze e tesoro il seguente emendamento sostitutivo:

« È assunta dallo Stato la spesa occorrente, nei limiti di 25 milioni, per la sistemazione della tomba di Grazia Deledda nella Chiesa della Solitudine di Nuoro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La somma necessaria sarà prelevata dal capitolo 295 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1950-51 ».

Anche per questo articolo è stato presentato dalla IV Commissione Finanze e tesoro il seguente emendamento sostitutivo:

« Alla spesa di cui al precedente articolo 1 verrà fatto fronte con riduzione, per equivalente importo, dell'autorizzazione recata dall'articolo 2 della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1952-53, con incidenza sullo stanziamento del capitolo 206 dell'indicato stato di previsione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Ind'co la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge, testé esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria ». (2861).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

MANNIRONI: « Assunzione da parte dello Stato della spesa per la sistemazione della tomba di Grazia Deledda ». (1303).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Baglioni, Bennani, Boidi, Bontade Margherita, Calandrone, Caroniti, Carratelli, Di Leo, Ferrarese, Garlato, Geraci, Gotelli Angela, Invernizzi Gabriele, Mancini, Marconi, Messinetti, Moro Francesco, Notarianni, Pacati, Pirazzi Maffiola, Polano, Raimondi, Riva, Sciaudone, Tarozzi, Turco.

La seduta termina alle 11.